

energia nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, tra cui l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali, nonché la promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali è avviata la procedura di liberalizzazione con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;

in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, sono stati prorogati di un biennio i termini del periodo transitorio, già fissati dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, omettendo tuttavia di escludere dalla proroga le concessioni e gli affidamenti per i quali gli enti locali avevano già deliberato un procedimento inerente la cessazione della vigente concessione con effetto dal 31 dicembre 2005, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative volte a stabilire che i termini di cui al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, del 2005 si applichino ai comuni che abbiano deliberato un impegno, prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, per la cessazione anticipata della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

9/6259/14. Sandi.

La Camera,

premesso che:

per effetto di disposizioni di legge alcune amministrazioni pubbliche assumono nuove competenze in precedenza attribuite ad altre pubbliche amministrazioni;

nelle more della realizzazione progettuale di informatizzazione e di innovazione procedurale ai fini di erogazione dei servizi è necessario utilizzare nell'immediato i sistemi procedurali in essere, nonché avvalersi di professionalità già in grado di operare,

impegna il Governo

affinché, a seguito del trasferimento di competenze e di attività tra le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano adottate le opportune iniziative volte ad apportare, a invarianza di spesa, i conseguenti correttivi alla consistenza degli organici delle pubbliche amministrazioni interessate.

9/6259/15. D'Agrò.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, limita le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche, per studi e incarichi di consulenza, convegni mostre, pubblicità, esercizio di autovetture ecc, al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004;

gli ordini, i collegi professionali e i relativi consigli e federazioni nazionali sono enti esponenziali di categorie professionali, sono istituiti per disciplinare l'attività svolta dagli appartenenti nei relativi albi, sono completamente autofinanziati e non gravano in alcun modo sul bilancio dello Stato, né di altre pubbliche amministrazioni;

secondo il parere della Ragioneria generale dello Stato, gli ordini e i collegi professionali non sono compresi nell'elenco dettagliato delle amministrazioni pubbliche, come individuate ai sensi della normativa contabile europea, rilevate dall'ISTAT per l'elaborazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della

verifica del rispetto dei parametri di finanza pubblica previsti dal trattato di Maastricht;

tali enti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e pertanto gli stessi non sono individuati come enti o organismi pubblici che direttamente o indirettamente gestiscono fondi interessanti la finanza pubblica,

impegna il Governo

in sede di applicazione delle disposizioni richiamate in premessa, ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento agli ordini, ai collegi professionali ed ai relativi consigli e federazioni nazionali.

9/6259/16. (nuova formulazione) Parolo, Lo Presti.

La Camera,

premesso che:

con la legge 6 novembre 2003, n. 300, si disponeva l'assunzione di 1.000 agenti della Polizia di Stato, utilizzando la graduatoria degli idonei del precedente concorso, approvata il 9 maggio 1998;

da detta graduatoria sono stati assorbiti 550 agenti, mentre i restanti 54, pure idonei, sono rimasti a tutt'oggi in attesa di avvio al corso di formazione;

l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, autorizza l'assunzione nel 2006 di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato;

il provvedimento in esame reca disposizioni varie in materia di pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere, entro il 2006, all'assunzione degli agenti di Polizia di Stato risultati idonei in precedenti concorsi.

9/6259/17. Spina Diana, Parodi, Mario Pepe.

La Camera,

premesso che:

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006), all'articolo 1, commi 213 e 214, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica ha stabilito la soppressione delle indennità di trasferta per le attività istituzionali di ispezione, di vigilanza e di controllo, delle quali hanno la competenza e la responsabilità i diversi settori della pubblica amministrazione;

in particolare, con questa normativa, vengono duramente colpite ed indebolite le funzioni ispettive e di controllo in materia di violazioni della legislazione sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della normativa fiscale e tributaria;

così sono fortemente ed ingiustificatamente compromesse e paralizzate le attività di controllo, prevenzione e repressione di fenomeni assai gravi che suscitano grande allarme, quali il lavoro nero e/o irregolare, l'evasione e l'elusione fiscale, la violazione della disciplina diretta a garantire la sicurezza e la salubrità nei luoghi di lavoro, la integrità dei lavoratori e dei dipendenti;

tale provvedimento crea difficoltà pesanti, che sostanzialmente penalizzano in radice e bloccano le funzioni ispettive dei diversi Ministeri, nelle articolazioni centrali ed ancor di più nelle amministrazioni periferiche dello Stato (a cominciare dall'Inps, l'Inail, l'Enpals, le agenzie delle entrate);